

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2368

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata MALAVASI

Modifiche all’articolo 66 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di indicazione obbligatoria del gruppo sanguigno nella carta d’identità elettronica, nonché disposizioni concernenti l’accesso al fascicolo sanitario elettronico in circostanze di emergenza

Presentata il 24 aprile 2025

ONOREVOLI COLLEGGI E COLLEGHE ! – La presente proposta di legge intende introdurre l’indicazione del gruppo sanguigno nella carta d’identità elettronica (CIE) e valorizzare l’accesso a tale dato sanitario in circostanze di emergenza, in particolare tramite il fascicolo sanitario elettronico (FSE).

In contesti di emergenza sanitaria – quali incidenti stradali, traumi improvvisi o emergenze collettive –, la velocità di accesso a informazioni vitali sullo stato clinico del paziente può fare la differenza tra la vita e la morte. Uno di questi dati è il gruppo sanguigno, la cui conoscenza immediata può orientare le prime fasi del *triage* e dell’intervento, in attesa della conferma attraverso le analisi di laboratorio, come previsto dai protocolli clinici.

In Italia, le trasfusioni di sangue sono effettuate esclusivamente dopo la verifica laboratoristica, nel rispetto della sicurezza trasfusionale. Tuttavia, in situazioni critiche – per esempio in caso di pazienti incoscienti o privi di documenti medici – avere un’indicazione immediata del gruppo sanguigno può agevolare le prime decisioni dei soccorritori, ottimizzando tempi e risorse.

Attualmente l’articolo 66 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevede che la carta d’identità elettronica contenga obbligatoriamente i dati identificativi della persona e il codice fiscale. È prevista altresì l’indicazione facoltativa del gruppo sanguigno, ma solo se l’interessato ne fa esplicita richiesta.

Tuttavia, tale disposizione è rimasta fino a oggi di fatto inattuata, talvolta anche a causa della mancanza di conoscenza da parte di coloro che richiedono la carta d'identità elettronica.

Alcune regioni italiane, come Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio, hanno previsto la registrazione del gruppo sanguigno nel fascicolo sanitario elettronico. Tuttavia, i soccorritori sul campo non sempre riescono ad accedere a tali informazioni in tempo reale, rendendo necessaria una riflessione più ampia a livello nazionale.

A livello internazionale, esistono già esperienze virtuose. In Paesi come l'Austria, la Polonia e la Repubblica Ceca, il gruppo sanguigno è riportato nei documenti sanitari personali riconosciuti in ambito emergenziale. In Corea del Sud e Giappone, tale informazione è talvolta inserita nei documenti scolastici o lavorativi. Sebbene nella maggior parte dei Paesi europei il gruppo sanguigno non sia presente nella carta d'identità, là dove è previsto uno strumento alternativo facilmente accessibile e interoperabile l'intervento sanitario risulta più efficace.

Dal punto di vista normativo, il gruppo sanguigno rientra tra i dati personali sanitari sensibili, soggetti alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Nonostante si tratti di un dato sanitario sensibile, la presente proposta di legge, data la rilevanza della conoscenza del dato, propone di modificare la normativa vigente, prevedendo che, nelle carte

d'identità elettroniche emesse o rinnovate a partire dalla data dell'entrata in vigore della legge medesima, sia indicato anche il gruppo sanguigno del titolare della carta. Al tempo stesso si propone di: potenziare l'interoperabilità tra la carta d'identità elettronica e il fascicolo sanitario elettronico, per favorire un accesso rapido alle informazioni sanitarie essenziali in circostanze di emergenza; promuovere una campagna informativa nazionale, con il supporto delle istituzioni e degli operatori sanitari; avviare un tavolo tecnico interministeriale per garantire la sicurezza dei dati, la coerenza normativa e l'efficienza operativa della misura.

La misura non comporta oneri aggiuntivi per le finanze dello Stato, poiché tale disposizione si applica alle carte di nuova emissione o, per le carte già emesse, al momento del loro rinnovo. La carta d'identità elettronica è infatti già dotata di un *microchip* capace di ospitare nuovi dati informativi, la cui gestione può essere operata attraverso le piattaforme informatiche già esistenti, come quelle del Ministero dell'interno, il fascicolo sanitario elettronico, i sistemi informatici regionali.

I comuni sono già abilitati alla raccolta di dati sensibili per il rilascio della carta d'identità elettronica e l'inserimento del gruppo sanguigno nel fascicolo sanitario elettronico, che dovrà essere fornito dal cittadino medesimo secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno, rappresenterà un'operazione di modesto impatto operativo, senza aggravii per l'amministrazione o per l'utente.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Indicazione obbligatoria del gruppo sanguigno nella carta d'identità elettronica)

1. All'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) l'indicazione del gruppo sanguigno »;

b) al comma 4, la lettera a) è abrogata.

2. La disposizione dell'articolo 66, comma 3, lettera *b-bis*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica alle carte d'identità rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità tecniche di inserimento, aggiornamento e consultazione del gruppo sanguigno nella carta d'identità elettronica.

Art. 2.

(Potenziamento del fascicolo sanitario elettronico e accesso in circostanze di emergenza)

1. Al fine di garantire l'accesso alle informazioni sanitarie rilevanti in circostanze di emergenza, con le modalità previste dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si provvede a integrare e

aggiornare il fascicolo sanitario elettronico (FSE) in modo da consentire:

a) l'inserimento del gruppo sanguigno nel FSE da parte del cittadino o del medico curante;

b) l'accesso tempestivo al dato di cui alla lettera *a)* da parte del personale sanitario autorizzato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

2. Con le modalità di cui al comma 1, sono definite altresì le modalità tecniche di inserimento, aggiornamento e consultazione del dato di cui alla lettera *a)* del comma 1 nel FSE.

3. Il Ministero della salute assicura l'integrazione del FSE con le piattaforme informatiche di competenza del Ministero dell'interno al fine di consentire l'interoperabilità con i dati presenti nella carta d'identità elettronica, secondo criteri di sicurezza, trasparenza e protezione dei dati personali.

Art. 3.

(Campagna informativa e istituzione di un tavolo tecnico)

1. È promossa una campagna nazionale di informazione, rivolta ai cittadini, in merito ai benefici derivanti dall'indicazione obbligatoria del gruppo sanguigno nella carta d'identità elettronica.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un tavolo tecnico interministeriale composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della salute, delle regioni, delle aziende sanitarie locali, di esperti in materia di protezione dei dati personali e delle principali associazioni di soccorso e pronto intervento, con il compito di:

a) monitorare l'attuazione della presente legge;

b) proporre linee guida per la sicurezza e la gestione dei dati;

c) favorire l'uniformità delle procedure tra le regioni.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0140450